

CONVENZIONE

TRA, DA UNA PARTE,

L'Ing. Manuela Manenti, in qualità di **Commissario Straordinario Housing Universitario**, con sede in Roma, largo Antonio Ruberti, n. 1, codice fiscale 96446770586, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 (registrato alla Corte dei Conti il 03.05.2024, n. 1767), munito dei necessari poteri (nel seguito "**Commissario**"),

E, DALL'ALTRA,

FINTECNA S.P.A., con sede legale in Roma, via Alessandria, n. 220, codice fiscale 05990230012, Partita IVA n. 04507161000, rappresentata nel presente atto dal dott. Antonino Turicchi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, munito dei necessari poteri (di seguito, indicata come "**Fintecna**"),
(il Commissario e Fintecna, in seguito, indicate ciascuna singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**". Fintecna di seguito indicate anche come "**Società**").

PREMESSE

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ed in particolare l'articolo 5 "*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*" che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e che provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le

modalità previste dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il "Regolamento 2021/241") che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei rispettivi Piani per la ripresa e la resilienza (articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento 2021/241);

a. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "**PNRR**"),

presentato dallo Stato italiano alla Commissione in data 30 giugno 2021, è stato approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

b. l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti dal PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;

c. l'art. 10, comma 7 *quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 prevede che

(i) al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di

assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie.

- (ii) tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il MEF e la società Cassa Depositi e Prestiti SpA ("**CDP**"), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare;

PRESO ATTO che in attuazione di quanto previsto dai richiamati articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e al fine di avviare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di iniziative di supporto operativo e assistenza tecnica a beneficio delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il MEF e CDP hanno stipulato un accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti con numero 165 in data 10 febbraio 2022 (di seguito, l' "**Accordo Quadro**") che, fra le altre cose, ha disciplinato i criteri e le modalità di calcolo da seguire ai fini del rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività di assistenza e supporto tecnico-

operativo, di gestione di fondi e attività a queste connesse, strumentali o accessorie che verranno anche utilizzati per le attività oggetto della presente convenzione;

VISTO

l'articolo 5 dello statuto di Fintecna, secondo il quale la stessa può svolgere attività di servizio e assistenza, anche tecnica, a favore delle Pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'attività affidata alla medesima in forza di specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disponendo dell'esperienza necessaria e della capacità professionale adeguata allo svolgimento di attività di supporto tecnico-specialistico alla Pubblica Amministrazione maturata in diverse pregresse occasioni;

CONSIDERATO

che Fintecna, unitamente alla propria controllante CDP, presta in favore del MUR assistenza nella gestione dei fondi oggetto delle procedure amministrative di cui al D.M. n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato con D.M. n. 1089 del 15 settembre 2022, e al D.M. 1252 del 2 dicembre 2022.

CONSIDERATO

che Fintecna (i) è un soggetto qualificato allo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo in virtù delle specifiche esperienze acquisite nella gestione di attività analoghe, e dei relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi, e (ii) rappresenta, più in generale, un centro di competenze integrate per la gestione delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferite agli interventi pubblici previsti dal PNRR.

CONSIDERATO che Fintecna appare, dunque, il soggetto più idoneo a prestare supporto al Commissario e alla Struttura commissariale nello svolgimento delle attività sopra menzionate, poiché dispone di competenze di elevato profilo in materia;

PRESO ATTO che Fintecna ha espresso disponibilità a prestare supporto tecnico-operativo in favore del Commissario con riferimento alle attività inerenti alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che il Commissario, con Ordinanza n.4 del 18/03/2025, in considerazione della necessità di rispettare il cronoprogramma al fine del raggiungimento del Target di cui alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del PNRR ha individuato Fintecna quale soggetto idoneo a prestare supporto tecnico-operativo alla Struttura Commissariale, avendone valutato le strutture organizzative societarie, le competenze professionali, le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attività analoghe, i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;

ciò premesso le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione ("**Convenzione**").

Articolo 2

(Oggetto e finalità della Convenzione)

2.1 Costituisce oggetto della presente Convenzione lo svolgimento da parte di Fintecna in favore del Commissario delle attività di supporto tecnico-operativo meglio descritte nell'Allegato A ("**Attività**").

2.2 Il supporto tecnico-operativo oggetto della presente Convenzione è finalizzato al raggiungimento del Target di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 del PNRR nel rispetto del relativo cronoprogramma.

2.3 L'oggetto della presente Convenzione è limitato a quanto indicato nei commi che precedono. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il Commissario e Fintecna.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento)

3.1 Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, si impegna ad effettuare, di concerto con il Commissario, e in linea con le direttive impartite da quest'ultimo, quanto necessario per la realizzazione delle Attività.

3.2 Il supporto tecnico-operativo di Fintecna a favore del Commissario verrà erogato attraverso l'impiego di risorse professionali, dotate delle necessarie competenze, fino a un numero massimo di 4 (quattro) che costituiranno la struttura di supporto ("**Struttura di supporto**") (cfr. All. B). La Struttura di supporto sarà coordinata da un Capo Progetto individuato da Fintecna che fungerà da referente nei confronti del Commissario e che si relazionerà con il referente del Commissario (il referente Fintecna e il referente del Commissario, collettivamente, "**Referenti**").

3.3 I Referenti provvederanno all'organizzazione e alla gestione delle Attività e dei programmi, nonché ad ogni adempimento necessario per la corretta, tempestiva ed efficace attuazione della presente Convenzione.

3.4 Il Commissario metterà a disposizione di Fintecna tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari e consentirà la consultazione delle banche dati funzionali alla realizzazione delle Attività.

3.5 Per l'ottimale svolgimento delle Attività, in considerazione del contesto di eccezionalità delle Attività richieste, in ragione della loro peculiare natura e complessità, nonché del limitato arco temporale entro il quale dovranno essere espletate, Fintecna, dandone comunicazione preventiva al Commissario, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati e in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecniche, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui al successivo Articolo 4.

3.6 Le risorse professionali di cui al comma che precede potranno operare anche presso i luoghi di lavoro della Struttura del Commissario, e, nello svolgimento delle Attività,

3.7 L'assistenza ed il supporto tecnico-operativo di cui sopra devono intendersi tassativamente limitati alle Attività indicate nell'Allegato A e, per l'effetto, dovrà ritenersi esclusa dalla Convenzione qualsivoglia attività non ivi espressamente menzionata.

Articolo 4

(Corrispettivo, fatturazione e pagamento)

4.1 L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è determinato in euro duecentocinquantamila (250.000,00) inclusa IVA (204.918 € + IVA), con risorse a valere sul capitolo 1170 PG35 istituito con DMT n. 47968 del 25 giugno 2024, per un importo massimo di € 200.000,00 (163.934 € + IVA) per l'anno 2025 e di € 50.000,00 (40.984 € + IVA) per l'anno 2026.

4.2 Nei limiti di importo di cui al precedente art. 4.1, il Commissario corrisponderà

a Fintecna il rimborso dei costi effettivamente sostenuti, in considerazione delle specifiche attività rese, secondo le modalità di calcolo indicate nell'Allegato C, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile. Le Parti si danno atto che i costi indicati nell'Allegato C saranno aggiornati da Fintecna, con uno specifico e successivo atto, con i nuovi dati necessari ad aggiornare gli importi di riferimento, anche in conseguenza di (i) eventuale modifica o integrazione dell'Accordo Quadro o (ii) stipula di un nuovo accordo fra il MEF e CDP, che sostituisca quello vigente alla data di sottoscrizione della presente Convezione.

4.3 Ai fini del rimborso:

(i) Fintecna presenterà al Commissario la relazione illustrativa delle attività svolte di cui al successivo art. 5.1, nonché la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di noli, beni di consumo, servizi, consulenze, spese di trasferta e/o missione);

(ii) al termine delle attività di verifica e validazione di cui al successivo art. 5.2, Fintecna emetterà regolare fattura, redatta in conformità alla normativa fiscale vigente, in Split Payment ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., intestata al Ministero dell'Università e della Ricerca, Largo Ruberti n.1- 00153 Roma, (PIVA e CF: 96446770586);

4.4 Il rimborso verrà erogato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura da parte di Fintecna, con le modalità che saranno individuate da quest'ultima e comunicate al Commissario.

Articolo 5

(Rendicontazione e verifica delle prestazioni)

5.1 Fintecna invierà al Commissario, entro i 30 (trenta) giorni successivi allo scadere del trimestre di riferimento, una breve relazione illustrativa dell'attività svolta unitamente al rendiconto sintetico e alla documentazione dei costi sostenuti al fine della loro verifica.

5.2 Il Commissario, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5.1 provvederà alla verifica e validazione del rendiconto di cui al presente articolo e lo comunicherà a Fintecna al fine dell'emissione della relativa fattura.

Articolo 6

(Durata. Risoluzione e recesso)

6.1 La Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione sino alla data del 30 giugno 2026. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il limite massimo di spesa di cui al precedente art. 4.1 venga raggiunto prima di detto termine, Fintecna – fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.6 – avrà facoltà di interrompere lo svolgimento delle Attività di cui alla Convenzione, la cui efficacia si considererà cessata, fatta salva la facoltà per le Parti di negoziare in buona fede l'eventuale prosecuzione delle stesse.

6.2 La durata di cui all'art. 6.1 potrà essere prorogata, previo accordo fra le Parti, fino al termine di scadenza della gestione commissariale, attualmente fissata al 31 dicembre 2026, ovvero fino al nuovo termine di scadenza in caso di estensione temporale dell'incarico commissariale.

6.3 La Convenzione sarà sottoposta all'acquisizione del visto dei competenti organi di controllo. L'efficacia della Convenzione è subordinata all'acquisizione del predetto visto.

6.4 In caso d'inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente Convenzione, quest'ultima si intenderà risolta ex articolo 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione o altro termine ragionevole in relazione all'inadempienza rilevata.

6.5 Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà di ciascuna Parte di avvalersi di

qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla Convenzione.

6.6 In caso di cessazione per qualunque causa della Convenzione, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle attività condivise e non lesive dei reciproci interessi.

6.7 In tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a Fintecna, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 4, in relazione a quanto eseguito.

Art. 7

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e sicurezza)

7.1 Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità sotto il profilo amministrativo e previdenziale derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività oggetto di Convenzione.

7.2 Fintecna si impegna a garantire l'applicazione di tutte le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro, collaborazione e prestazione di servizi per tutto il periodo di svolgimento delle Attività.

7.3 Relativamente alla tutela della salute e della sicurezza delle risorse impiegate, ciascuna parte è, per quanto di rispettiva competenza, responsabile degli adempimenti prescritti dalla normativa applicabile in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (esemplificativamente e non esaustivamente dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), di seguito collettivamente "D.Lgs. 81/2008", più precisamente:

- a) Fintecna, in qualità di Fornitore del Servizio, è datore di lavoro per i propri lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/2008;
- b) il Commissario è Committente del Servizio. Per le attività da eseguirsi in luoghi di propria competenza e nell'ambito del proprio ciclo di attività, ai sensi di quanto

previsto all'art. 26, comma 1, lett. B, del D. Lgs. 81/2008, il Committente del Servizio fornisce al Fornitore del Servizio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le risorse professionali sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, prima dell'accesso da parte dei lavoratori del Fornitore, il Committente consegnerà al Fornitore un apposito Documento Informativo per ogni Sede e per gli eventuali contesti operativi in cui si eseguirà il Servizio.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 il Committente e il Fornitore del Servizio:

- cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della convenzione;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività.

Fintecna, quale Datore di lavoro ed appaltatore, assicurerà, sulla base delle informazioni ricevute nei documenti richiamati al punto precedente e di quanto altro tempo per tempo indicato dal Commissario, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, quali eventuali aggiornamenti o integrazioni di formazione, informazione, addestramento, dotazione di strumenti e dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge, necessarie per i propri lavoratori, che, per quanto previsto dal presente accordo, sarà adibito prevalentemente ad attività di natura intellettuale.

7.4 Fintecna si impegna ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti e collaboratori assimilati contro gli infortuni sul lavoro. In caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività, Fintecna si impegna a segnalare l'evento agli istituti

assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a darne informazione al Commissario.

7.5 Il Commissario si impegna ad informare immediatamente Fintecna di eventuali infortuni che dovessero occorrere a personale riferibile a Fintecna stessa, nonché ad ogni altra circostanza rilevante ai fini della predisposizione delle misure di tutela per il personale coinvolto nell'esecuzione del presente accordo nell'ambito degli ambienti indicati dal Commissario medesimo.

7.6 Trattandosi di servizio di natura intellettuale i costi della sicurezza sono quantificati pari a 0 (zero) in quanto eventuali rischi interferenziali sopravvenuti vengono gestiti tramite misure organizzative e gestionali, quali i documenti informativi predetti.

Articolo 8

(Effetti tra le Parti)

8.1 Fintecna assicura che il personale da essa adibito all'esecuzione delle Attività adempirà esattamente a tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

8.2 Fintecna presta attività di assistenza e supporto tecnico-amministrativo, senza sostituirsi in alcun modo alle funzioni e alle competenze del Commissario e della Struttura commissariale, e assolve ai compiti attribuiti dalla presente Convenzione con la dovuta diligenza professionale. Il Commissario assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi nella propria esclusiva discrezionalità.

8.3 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi di dolo e colpa grave, Fintecna (ivi inclusi i rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti) risponderà nei limiti di legge, e comunque entro un importo complessivo massimo pari all'importo di cui all'art.

4.1, dei danni, costi e responsabilità che il Commissario dovesse subire o sostenere per effetto della violazione da parte della medesima Società degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

8.4 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi di dolo e colpa grave, Fintecna (ivi inclusi i rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti) non potrà essere ritenuta responsabile né nei confronti del Commissario né in relazione a qualunque reclamo, azione o pretesa presentata o avanzata da terzi in connessione alla presente Convenzione per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'esecuzione, interruzione o risoluzione della presente Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione, esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.

8.5 Il Commissario, di concerto con Fintecna, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi per Fintecna nell'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.

8.6 Le Parti si impegnano a garantire un reciproco scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle policy e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolte.

8.7 Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.

Articolo 9

(Riservatezza e pubblicità)

9.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti nell'ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione della Convenzione, che devono intendersi dunque riservati. Al presente comma fanno eccezione i seguenti casi:

- (i) divulgazione a favore di dipendenti, amministratori, sindaci, consulenti e soci di Fintecna, limitatamente al personale strettamente necessario e coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione. Fintecna si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali dati, informazioni e/o documenti;
- (ii) reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle Attività;
- (iii) divulgazione richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei);
- (iv) divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti applicabili.

9.2 Fermo restando quanto previsto al comma 1, le Parti potranno pubblicizzare la notizia della sottoscrizione della Convenzione e le attività effettuate in attuazione della stessa, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti, ovvero all'interno di atti, provvedimenti o documenti indirizzati o comunque accessibili a terzi, solo a condizione che ne siano concordati preventivamente i contenuti. A tal fine, le Parti regoleranno in buona fede per iscritto la concessione a titolo gratuito del diritto di utilizzare i segni distintivi riferibili a ciascuna di esse, al fine esclusivo di pubblicizzare la notizia della sottoscrizione della

Convenzione.

9.3 Le disposizioni di cui al presente articolo rimarranno pienamente valide ed efficaci per l'intera durata della presente Convenzione e dopo la sua cessazione, fino a quando le informazioni riservate di una parte non diventeranno di pubblico dominio senza alcuna colpa dell'altra parte.

Art. 10

(Trattamento dei dati e Riservatezza)

10.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

10.2 Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione, anche mediante l'accesso agli applicativi informatici messi a disposizione per la realizzazione delle Attività.

10.3 Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzioni è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime.

10.4 In riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation –

GDPR), le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti per le finalità connesse alla sottoscrizione della presente Convenzione.

10.5 Qualora l'esecuzione delle Attività della presente Convenzione implicasse un trattamento di dati personali di cui il Commissario è Titolare e responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, punti 1) e 2) del menzionato GDPR, il Commissario stesso nomina Fintecna responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR Fintecna. In occasione della formalizzazione della nomina, il Commissario trasmetterà a Fintecna le relative istruzioni operative. La nomina è valida fino alla cessazione del trattamento dei dati effettuato nell'esecuzione delle attività della presente Convenzione e comunque non oltre il termine della stessa, ovvero fino alla sua revoca per qualsiasi motivo in caso di violazione da parte di Fintecna degli obblighi derivanti dalla nomina.

Art. 11

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

11.1 Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

11.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., Fintecna dichiara che gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto con dichiarazione sono i seguenti:

Codice IBAN IT 17 F 03069 05020 001149240387

Banca INTESA SANPAOLO, Agenzia 06828 DI ROMA, Via del Corso 226, ROMA,

ABI 03069 CAB 05020

Persona delegata ad operare su tale conto: dott. Giuseppe Lo Prete CF:

LPRGPP68R14COO2W.

Fintecna si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

11.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/2010.

11.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 12

(Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy di Gruppo Anticorruzione)

12.1 Fintecna dichiara di essersi dotata di: i) un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "**Modello 231**") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "**D.Lgs. 231/01**"), ii) un Codice Etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle Società sottoposte a direzione e coordinamento (di seguito anche "**Codice Etico**"), parte integrante del Modello 231, e iii) una Policy di Gruppo Anticorruzione, consultabili sul proprio sito internet, www.Fintecna.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della Convenzione.

12.2 Il Commissario dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di Fintecna a violare i principi specificati nei medesimi documenti.

12.3 Il Commissario dichiara di conformarsi ai principi e alle regole di condotta contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare la Convenzione, si conformano ai principi dettati nel Codice Etico del ministero di appartenenza adottato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

12.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla Convenzione.

12.5 Il Commissario dichiara, inoltre, che non sussistono a proprio carico procedimenti e/o condanne passati in giudicato per violazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

12.6 Il Commissario si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

12.7 Fintecna dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

12.8 Fintecna si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.

12.9 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da

parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC, di volersi avvalere della presente clausola ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

12.10 Il personale delle Parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività che il Commissario metterà a disposizione di Fintecna all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione.

12.11 Il Commissario si impegna a vigilare sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti, dando immediata comunicazione a Fintecna di eventuali non conformità.

Articolo 13

(Disposizioni di carattere generale)

13.1 La Convenzione costituisce l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all'oggetto della Convenzione medesima.

13.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

13.3 La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, non potrà essere in alcun caso considerata quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nella Convenzione, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

13.4 Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto e nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e

sottoscritta dalla Parte interessata. Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.

13.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

13.6 Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l'esecuzione della Convenzione.

13.7 Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili al Commissario, l'esecuzione della Convenzione è regolata dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili

Articolo 14

(Referenti e comunicazioni)

14.1 Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della Convenzione le Parti individuano i seguenti Referenti:

- per il Commissario: il Dirigente della Struttura Commissariale, arch. Francesca Romana Mancini (e-mail: francescaromana.mancini@mur.gov.it)
- per Fintecna: Unità Supporto PA e altri Enti (e-mail: supportoMUR@fintecna.it);

14.2 Ai fini della Convenzione, le Parti eleggono domicilio nelle seguenti caselle di posta elettronica certificata (PEC):

- Commissario: commissario.housing@pec.mur.gov.it;

- Fintecna: fintecna02@pec.fintecna.it

14.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione (i) saranno effettuate per iscritto, (ii) verranno considerate validamente effettuate se consegnate via PEC agli indirizzi indicati al precedente comma, e (iii) si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Le comunicazioni operative relative all'esecuzione delle Attività potranno, invece, essere effettuate anche agli indirizzi e-mail dei Referenti indicati al comma 1.

14.4 Ciascuna Parte potrà modificare i propri Referenti e i propri recapiti con comunicazione scritta a mezzo PEC all'altra Parte e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Tale eventuale modifica non comporta la necessità di modificare la Convenzione.

Articolo 15

(Trattamento fiscale)

[La Convenzione, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA, è soggetta a imposta di registro in misura fissa e solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131].

Articolo 16

(Legge applicabile e foro competente)

14.1 La Convenzione, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

14.2 Per ogni controversia connessa con la, o comunque derivante dalla, Convenzione, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una

composizione amichevole della controversia, tali eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

ALLEGATI:

Allegato A: descrizione delle Attività

Allegato B: struttura di supporto

Allegato C: modalità di calcolo rimborso spese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

il Commissario Straordinario

(Ing. Manuela Manenti)

FINTECNA S.P.A.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

(Dott. Antonino Turicchi)

ALLEGATO A - Attività di supporto tecnico-ingegneristico

Premesso che

- (i) il Commissario Straordinario Housing Universitario svolge il compito di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente I, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, attraverso la gestione dei bandi di finanziamento di cui al DM 481/2024 (di seguito "**DM**"), finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
- (ii) Il DM riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Il contributo è riconosciuto in una unica soluzione in esito alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi per l'assegnazione agli studenti universitari che rispettano tutti i requisiti definiti dal DM stesso.
- (iii) L'istruttoria relativa alla verifica dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento è coordinata dalla Struttura Commissariale, che analizza i contenuti delle domande indicando l'ammissibilità delle stesse ovvero, qualora necessario ed applicabile, richiedendo i necessari chiarimenti ed integrazioni al soggetto proponente.

il supporto tecnico-ingegneristico richiesto a Fintecna ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 18 marzo 2025, consiste nello svolgimento, da parte della Struttura di Supporto di cui all'art. 3 della Convenzione, di concerto con la Struttura Commissariale, delle seguenti attività:

- supporto nella valutazione tecnica della coerenza delle domande di finanziamento ricevute con gli standard previsti dal bando di cui al DM, in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nell'ambito della relativa istruttoria, sulla base della check list predisposta dal Commissario Straordinario ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 23 gennaio 2025;
- supporto nella predisposizione delle richieste di integrazione documentale;
- supporto nella gestione delle attività di segreteria della Struttura Commissariale (supporto all'archiviazione della corrispondenza in/out e della documentazione, gestione archivio documentale,

ALLEGATO B - Struttura di Supporto

Di seguito si rappresenta, in forma tabellare, la tipologia e la numerosità massima, in termini di risorse professionali Full Time Equivalent, che Fintecna metterà a disposizione del Commissario Straordinario Housing Universitario e che costituiscono la Struttura di Supporto:

	Referente Fintecna (Capo Progetto)	Profili professionali tecnici	Profili professionali amministrativo-contabili
Livello di professionalità/esperienza 1	0,05	0	0
Livello di professionalità/esperienza 2	0	0	0
Livello di professionalità/esperienza 3	0	3	0,95
Totale	0,05	3	0,95
Totale massimo unità di personale	4		

I livelli di professionalità ed esperienza sono convenzionalmente determinati di comune accordo tra il Commissario e Fintecna. In linea generale, le qualifiche minime delle risorse messe a disposizione del Commissario per ciascun profilo professionale sono sinteticamente delineate come segue:

Livello di professionalità/esperienza 1	Livello di professionalità/esperienza 2	Livello di professionalità/esperienza 3
Esperienza di almeno 15 anni nello svolgimento di attività analoghe a quelle di cui all Allegato A della Convenzione	Esperienza di almeno 8 anni nello svolgimento di attività analoghe a quelle di cui all Allegato A della Convenzione	Esperienza di almeno 3 anni nello svolgimento di attività analoghe a quelle di cui all Allegato A della Convenzione
Capacità di contribuire alla individuazione e alla risoluzione di problemi complessi nonché di individuare strategie di azione conseguenti	Capacità di contribuire alla risoluzione di problemi complessi e di adottare le strategie di azione definite	Capacità di collaborazione con gruppi di lavoro e adesione a strategie predefinite
Capacità di indirizzo e coordinamento di gruppi di lavoro impegnati su progetti complessi	Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro sulla base degli indirizzi strategici definiti	-

Resta inteso che, nel corso dell'esecuzione delle attività, potrà procedersi a verifica congiunta tra il Commissario Straordinario Housing Universitario e Fintecna per meglio adeguare la tipologia e la numerosità delle risorse professionali di cui alla precedente tabella alle esigenze del Commissario.

Il numero massimo di risorse messe a disposizione del Commissario da parte di Fintecna non potrà in ogni caso superare il numero di 4 unità Full Time Equivalent.

ALLEGATO C - Modalità di calcolo del rimborso spese

Nella rendicontazione dei costi relativi alle risorse professionali messe a disposizione del Commissario Straordinario Housing Universitario da parte di Fintecna, verranno adottati i costi unitari giornalieri medi come individuati per Dirigenti, Quadri e Impiegati del Gruppo CDP, cui Fintecna appartiene, secondo quanto contenuto nell'Allegato B) "Modalità di calcolo del rimborso delle spese" facente parte dell'Accordo Quadro stipulato tra il Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto in data 02/07/2024 ed avente ad oggetto l'attivazione di iniziative di supporto tecnico operativo.

I citati costi giornalieri medi sono:

Dipendenti Gruppo CDP	€/giornata lavorativa
Dirigente	1247,00
Quadro	587,00
Impiegato	365,00

Resta inteso che, ove Fintecna individui le risorse professionali da mettere a disposizione del Commissario Straordinario Housing Universitario fra professionisti non dipendenti del gruppo CDP, verranno rendicontati solo i costi effettivamente sostenuti per l'approvvigionamento di tali risorse.

In accordo con quanto previsto dell'Accordo Quadro citato, i costi unitari (tariffe per giornata uomo) dei consulenti esterni non supereranno i costi unitari del personale interno di cui alla tabella che precede.

Anche nella rendicontazione delle spese accessorie (quali ad esempio, acquisizione di noli, beni di consumo, servizi, consulenze, spese di trasferta e/o missione) si farà riferimento a quanto contenuto nel citato Accordo Quadro stipulato tra il Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e Cassa Depositi e Prestiti.